



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



B. Gardella Tedeschi

**Natura, diritti e religioni:
analisi comparate**

S. Baldassarre - S. Baldetti
M.F. Cavalcanti - A. Ceserani
A. Ferrari - B. Gardella Tedeschi
H. Gutierrez - D. Hussain
M.L. Lo Giacco - W. Menski
F. Oliviero - S. Osnato
F. Valacchi

L'emersione della violenza domestica nelle comunità ebraiche

Bianca Gardella Tedeschi

Professoressa associata di Diritto comparato, Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, Università del Piemonte Orientale

ABSTRACT

Il contributo esamina la violenza domestica nel diritto ebraico, dal principio di *shalom bayit* alla condanna rabbinica dei maltrattamenti. Analizza fonti bibliche, talmudiche e *responsa*, mostrando l'evoluzione da un modello patriarcale a una maggiore tutela di donne e minori.

SOMMARIO

1. L'emersione della violenza domestica – 2. La violenza domestica nel diritto ebraico – 3. La moglie vittima di violenza – 4. La violenza contro i figli – 5. L'abuso verbale – 6. La reticenza a denunciare gli abusi – 7. Violenza domestica e sistemi normativi: il contributo del diritto ebraico in prospettiva comparata.

1. L'emersione della violenza domestica

La violenza domestica è stata per lungo tempo un tema “scomodo”, al confine tra l'intimità della famiglia e la necessità per lo Stato di difendere le vittime, e un tema difficile da far uscire dai confini delle mura domestiche, per la vergogna di mettere in piazza la parte più inconfessata della vita di famiglia e la paura delle vittime delle reazioni da parte dei componenti violenti¹. Con il tempo, la violenza domestica ha cominciato a farsi visibile e essere perseguita e, quando possibile, prevenuta. Gli ultimi decenni hanno, infatti, visto un progressivo movimento, sia del legislatore che dei decisori, oltre che dell'attivismo

¹ Sulla specialità del diritto di famiglia, seppure in un'ottica privatistica, M.R. MARELLA, *Il diritto di famiglia in un'ottica contemporanea. Teoria e metodo*, Jovene, Napoli, 2025, p. 9 e ss.



sociale, per rendere visibili, e quindi contrastare, gli atti di violenza perpetrati all'interno delle mura domestiche contro i soggetti più deboli, quali le donne e i minori. Recentemente l'attenzione si è spostata anche sugli atti di violenza commessi nei confronti delle persone anziane.

Abbiamo quindi una letteratura ormai consolidata che analizza le diverse forme che può avere la violenza e in Europa abbiamo interventi normativi che a livello internazionale o eurocomunitario costituiscono ormai il quadro normativo all'interno del quale posizionare la rilevanza di atti di violenza. La violenza domestica si divide a seconda della vittima. Sono quindi trattati separatamente i casi di violenza di genere e i casi di violenza e abuso sui minori. La divisione è naturale dal momento che le modalità e le motivazioni della violenza sono oggi chiaramente distinte. Non era così nel passato, quando lo status della donna all'interno della famiglia era caratterizzato dalla dipendenza da un uomo, padre o marito che fosse.

Oggi, il quadro normativo di riferimento è dato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul del 2011 ed entrata in vigore nel 2014². L'art. 3 della Convenzione definisce la violenza domestica con: «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti di violenza condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». La Convenzione è particolarmente centrata sulla violenza contro le donne ma in effetti comprende appunto anche la violenza contro minori e anziani³.

L'UE ha aderito alla Convenzione nel 2023. L'adesione ha comportato plurimi effetti nel diritto dell'UE⁴. L'UE ha poi adottato nel 2024 la Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza con-

² Sulla Convenzione di Istanbul, si veda S. DE VIDO, M. FRULLI (eds.), *Preventing and combating violence against women and domestic violence. A Commentary on the Istanbul Convention*, Cheltenham, 2023.

³ S. DE VIDO, *La Convenzione di Istanbul e il diritto dell'Unione Europea in materia di violenza domestica e intimate partner violence*, in M.R. MARELLA (cur.), *La violenza domestica e la responsabilità civile nel nuovo diritto di famiglia*, Pacini Editore, Pisa, 2025, p. 45.

⁴ Su cui, S. DE VIDO, *La Convenzione di Istanbul e il diritto dell'Unione Europea in materia di violenza domestica e intimate partner violence*, cit., p. 66 ss.



tro le donne e alla violenza domestica. Qui la violenza domestica è definita, sulla scia della Convenzione di Istanbul, all'art. 2 lett. b come «qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia». È da notare, invece, come la Cedaw, la Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, non contenga disposizioni né contro la violenza di genere, né contro la violenza domestica. Per colmare questa lacuna, il Comitato CEDAW ha adottato le General Recommendations n. 19 (1992) e n. 35 (2017) riconoscendo la violenza di genere come una forma di discriminazione vietata. In particolare, la Special Recommendation n. 19 – GR19, ha definito la violenza domestica, non solo discriminatoria, ma una delle forme più «insidiose di violenza contro le donne». Lo strumento include nella definizione di violenza domestica sia la violenza fisica che quella economica⁵.

Un discorso a parte riguarda la violenza contro i minori. Qui può essere più difficile tracciare una linea tra ciò che rientra nella potestà genitoriale sul minore in termini di educazione e istruzione, e quindi permesso, e ciò che invece esula ed è quindi vietato. Ovviamente sono vietati, in molti ordinamenti giuridici, atti che nel nostro sistema giuridico sono riconducibili all'abuso della potestà genitoriale, e quindi normalmente penalmente rilevanti. Vi è un'ampia zona grigia, però, in cui la condotta pregiudizievole nei confronti del minore non deriva da una violazione dei doveri dei genitori nei confronti dei figli, ma piuttosto dall'uso distorto che ne viene fatto. Tra gli esempi esaminati dalla giurisprudenza, l'accudimento di natura fortemente ansiosa, indottrinamento religioso tale da isolare culturalmente il minore, o l'imposizione al figlio di un nome ridicolo e vergognoso, oppure scelte in materia sanitaria effettuate sulla base di criteri diversi dalla tutela della salute del minore⁶.

La traiettoria del diritto europeo è la storia dell'emersione della violenza domestica come fenomeno da contrastare e prevenire. Non si tratta più di preservare l'intimità della vita domestica in "ogni" sua forma ma è necessa-

⁵ Per le misure prescritte e poi attuate dalla GR19, S. DE VIDO, *La Convenzione di Istanbul e il diritto dell'Unione Europea in materia di violenza domestica e intimate partner violence*, cit., p. 49.

⁶ S. CASABONA, *I confini del comportamento genitoriale abusante*, in M.R. MARELLA, *La violenza domestica*, cit., pp. 156, 157; E. GIACOBBE, *Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma "Bianca"*, in *Rivista Diritto di Famiglia e delle Persone Liberi*, 2014, p. 817.



rio, invece, che anche all'interno della famiglia vengano tracciate linee da non oltrepassare per tutelare l'integrità dei singoli. In questo quadro definitorio e normativo, si colloca l'analisi che segue, dedicata all'emersione e al trattamento della violenza domestica nel diritto ebraico. I paragrafi successivi ricostruiscono, con un approccio di diritto comparato e storico-giuridico, il modo in cui le fonti bibliche, talmudiche e la giurisprudenza rabbinica (*responsa*) hanno affrontato la violenza all'interno della famiglia, distinguendo tra violenza contro la moglie, violenza contro i figli e abuso verbale. L'indagine mette in luce le tensioni tra principi ideali – come lo *shalom bayit* – e pratiche storiche, nonché l'evoluzione interpretativa che ha condotto a una crescente attenzione per la tutela delle vittime e per il dialogo con i modelli contemporanei di protezione dei diritti fondamentali.

2. La violenza domestica nel diritto ebraico

Anche nel mondo ebraico la violenza domestica vede uno iato tra l'enunziamento della norma, che ovviamente vieta la violenza, e la presenza della violenza all'interno di alcune realtà familiari, nonostante l'ovvio divieto. Lo iato è poi accompagnato dalla difficoltà da parte delle vittime di denunciare all'esterno la violenza, per vari motivi, tra cui soprattutto la vergogna e la paura. Possiamo quindi vedere, anche all'interno del mondo ebraico, la progressiva emersione degli episodi di violenza e sopraffazione all'interno delle famiglie, unita, in determinate comunità specie statunitensi, a opera di informazione e prevenzione. Prima però di entrare nella discussione sulle fonti normative e la portata dei diversi divieti, è necessario dare atto di un profondo movimento di opinione all'interno delle comunità ebraiche, specie negli Stati Uniti, che si sono rese conto della "normalità" dei rapporti familiari anche all'interno di alcune famiglie nelle comunità ebraiche⁷. E di come i casi di violenza all'interno della famiglia si verificano all'interno delle comunità di diverse *denominations*, ortodossi, conservativi o *reformed*⁸. Da qui, il commento sconsolato che,

⁷ A.J. TWERKSI, *The Shame borne in Silence*, Gerusalemme, 2021; D. BROFSKY, *Discussing and Reporting Abuse, – A Halakhic Perspective*, 50, 2017.

⁸ Sui movimenti all'interno dell'ebraismo, v. B. GARDELLA TEDESCHI, *Conversione e appartenenza nel diritto ebraico*, in S. FERRARI (cur.), *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, 2a ed., il Mulino, Bologna, 2022, p. 86.

in fondo, l'osservanza della tradizione non ha messo le diverse comunità al riparo da episodi di violenza domestica⁹.

Secondo il diritto ebraico, la pace all'interno della famiglia (*Shalom bayit*) è uno dei caposaldi della vita ebraica¹⁰. È quindi evidente come qualsiasi tipo di violenza domestica, fisica o non, sia assolutamente vietata. Ciò non impedisce che la violenza domestica sia presente anche all'interno delle famiglie ebraiche, dal momento che questo fenomeno tocca ogni tipo di formazione sociale, indipendente dal censo, status sociale o livello di istruzione. Allo stesso tempo, vi è molto riserbo e vergogna, come in altri tipi di formazione sociali, nel denunciare le situazioni di violenza domestica e poco è scritto quindi in materia¹¹. Ai casi di violenza domestica che ritroviamo in altre formazioni sociali, definite come abbiamo visto da diverse norme a livello europeo e internazionale, nel caso dei diritti religiosi, e quindi anche del diritto ebraico, si aggiunge l'abuso religioso o spirituale, un tipo particolare di pressione psicologica in cui l'abusante si appoggia alla religione per esercitare il suo potere o per incutere terrore nei suoi familiari.

Naomi Graetz tratteggia efficacemente la narrativa che impedisce alle vittime di vedere e di denunciare la violenza. La narrativa vede infatti la famiglia come un mondo felice, proprio per la centralità che la famiglia ha nel diritto ebraico, unita al fatto che i maschi sono storicamente poco violenti e onorano e rispettano la moglie, cui si accompagna la natura quasi sacrale del matrimonio. In questo contesto narrativo, non c'è spazio per la violenza domestica. Secondo questa studiosa, questa cornice avrebbe profondamente influenzato, quale crittotipo¹² come direbbe Sacco, la formazione della *Halakha*, cioè del diritto ebraico, in materia di violenza domestica¹³. Nel diritto ebraico, così come abbiamo visto per il diritto europeo, si ha uno scollamento tra le fonti che risalgono ad un momento storico in cui il marito e padre aveva maggior potere sui componenti della famiglia e il mondo di oggi in cui questo potere non è più attuale.

⁹ RABBI ELLIOT DORFF, *Family Violence*, HM 424.1995, p. 776.

¹⁰ N. GRAETZ, *Silence is deadly: Judaism Confronts Wifebeating*, Northvale, NJ, Jason Aronson, 1998, p. 78; L.M. BELZER, *Toward true Shalom Bayit: Acknowledging domestic abuse in the Jewish community and what to do about it*, 11, in *Cardozo Women's Law Journal*, 241, 2005

¹¹ A.J. TWERSKI, *The Shame Borne in Silence: Spouse Abuse in the Jewish Community*, cit.

¹² R. SACCO, voce "crittotipo", in *Digesto disc.priv., sez civ.*, vol. V, Torino, 1989, p. 39.

¹³ N. GRAETZ, *Silence is deadly: Judaism Confronts Wifebeating*, cit., pp. 1, 2.



3. La moglie vittima di violenza

Le norme sul divieto di usare violenza contro la propria moglie sono scarse e a volte contraddittorie, dal momento che ai tempi del diritto biblico la moglie era considerata una “proprietà” del marito ed inoltre il marito era responsabile della sua educazione. La Mishnah riporta chiaramente «La donna viene comprata in tre modi» e l’interpretazione è poi stata intesa come “consacrata dal marito”. Mettendo le fonti in ordine, possiamo vedere che nella Bibbia non vi è alcun riferimento specifico al divieto di maltrattare la moglie e anche nel Talmud non vi è una discussione esplicita sul punto. Nelle Tosefta¹⁴, invece, si legge che se un marito picchia sua moglie il tribunale può confiscare una parte dei suoi averi per acquistare della terra da assegnare in proprietà alla moglie. E questa è l’opinione di Maimonide, che ritiene che il marito che picchia la moglie debba immediatamente risarcirle il danno per la vergogna e il dolore che questa ha subito¹⁵.

Allo stesso tempo Maimonide ritiene che il tribunale possa obbligare la moglie, anche «con l’uso di una frusta»¹⁶, ad adempiere i suoi doveri all’interno della casa familiare, quali cucinare, lavare i panni, occuparsi dei figli, o filare la lana. I doveri della moglie sono determinati dalle consuetudini locali¹⁷. Nonostante alcune discussioni sul punto, e cioè se sia concesso al marito di agire direttamente nei confronti della moglie, è decisamente prevalente l’opinione che vede nelle sole corti il potere di forzare la moglie anche con le “maniere forti”. La differenza è fondamentale. La presenza della moglie davanti ai giudici fornisce l’occasione alla donna di raccontare la propria versione dei fatti ed eventualmente di dare alla corte facoltà di aprire una indagine e interrogare testimoni. Inoltre, il necessario intervento del tribunale sottrae la moglie all’arbitrio del marito¹⁸.

La situazione ovviamente cambia con il trascorrere del tempo, e nell’ebraismo ashkenazita medioevale è condannata ogni forma di maltrattamento nei

¹⁴ TB Bava Kamma 9.14.

¹⁵ M. MAIMONIDE, *Mishneh Torah, Hilchot Hovel Umazik*, 4.19.

¹⁶ M. MAIMONIDE, *Mishneh Torah, Ishut*, 21.10.

¹⁷ M. MAIMONIDE, *Mishneh Torah, Ishut*, 21.1.

¹⁸ A. GROSSMAN, *Pious and Rebellious. Jewish Women in Medieval Europe*, Waltham, Mass., 2004, p. 220.



confronti della moglie. Picchiare la moglie fu considerato da alcuni decisori un motivo per obbligare a dare il *get*, l'atto di divorzio, alla moglie che lo chiedesse¹⁹.

Data la frammentarietà delle norme, la giurisprudenza è la fonte normativa principale che si affianca alla *Halakha*. Una studiosa di questa materia ha ritenuto che fosse necessario approfondire la materia attraverso la lettura dei *responsa*, cioè delle decisioni che le corti rabbiniche hanno dato attraverso i secoli. Naomi Graetz, accademica della Ben Gurion University, proviene dal mondo modern Orthodox²⁰ e ha dedicato la sua attività di ricerca alla lettura e classificazione dei *responsa* che a partire dall'Alto Medioevo per arrivare al mondo contemporaneo in cui i decisori hanno affrontato il tema della violenza del marito contro la moglie. Ad oggi, il volume frutto di questo studio è tra le fonti più autorevoli per lo studio della materia²¹. La studiosa ha diviso gli atteggiamenti dei tribunali rabbinici nelle loro risposte in cinque categorie, che possono essere in contraddizione tra di loro²².

Una prima categoria vede l'accettazione della violenza quale fatto inevitabile in determinati casi. In queste decisioni, il tribunale rabbinico è a conoscenza dei maltrattamenti subiti dalla moglie ma lo accetta, quale strumento del marito per educare la moglie o comunque come male minore rispetto alla necessità di mantenere l'unità della famiglia e quindi la pace dell'intero nucleo familiare: il divorzio sarebbe infatti la fine della famiglia. Una seconda categoria di *responsa* non accetta la realtà e nega che i mariti ebrei possano picchiare le proprie mogli. Rav Isserles afferma, ad esempio, che maltrattare le mogli non è un modo ebraico di comportarsi. Un terzo gruppo include le decisioni apologetiche, in cui il fenomeno è sminuito per salvare l'onore delle proprie comunità, affermando che ciò che accade non è così grave oppure che la responsabilità è della cultura circostante, e non intrinseca alla cultura ebraica. Un abbondante gruppo di decisioni, invece, ritiene che la violenza contro la moglie

¹⁹ N. GRAETZ *Silence is deadly: Judaism Confronts Wifebeating*, p. 79e ss. espone con dovizia di particolari come nel tempo si sono affermate norme che condannano apertamente la violenza domestica.

²⁰ *Ivi*, p. xi.

²¹ *Ibidem*.

²² N. GRAETZ, *Rejection: a Rabbinic Response to Wife Beating*, in T. RUDAVSKY (ed.), *Gender and Judaism: The Transformation of Tradition*, NYU Press, New York, 1995, p. 13; N. GRAETZ, *Silence is deadly: Judaism Confronts Wifebeating*, cit.



sia inaccettabile, senza condizioni. Di questa opinione anche Rav Joseph Caro, l'autore dello *Schulchan Aruch*, la maggiore opera di codificazione del diritto ebraico. Alcuni decisori sono poi evasivi, riconoscendo l'errore ma ritenendo di non poter fare nulla e di non poter intervenire.

In conclusione, le fonti, come spesso accade, non sono univoche. A grandi linee, si può però dire in epoca medioevale i *responsa* ashkenaziti condannavano con maggiore vigore il maltrattamento della moglie rispetto ai *responsa* coevi dei rabbini sefarditi²³. Oggi, le comunità conservative degli Stati Uniti ritengono che la violenza contro la moglie non possa essere permessa. Hanno preso una posizione ferma contro queste forme di violenza, creando family services che assistono le donne vittime di violenza²⁴.

4. La violenza contro i figli

Come configurare il divieto di violenza contro i figli²⁵? Sappiamo bene che i genitori hanno compiti educativi e per lungo tempo le punizioni corporali erano considerate più che permesse. Oggi non siamo più disposti ad accettare punizioni corporali nei confronti dei minori né da parte dei genitori né degli insegnanti. Vi sono comunque delle linee da tracciare: la prima è quella tra disciplina per quanto estrema e abuso dei minori²⁶. In questo ultimo caso la violenza contro i figli è ripetuta, incontrollata e nasce soprattutto dalla frustrazione dei genitori, come ad esempio quando il proprio figlio non soddisfa le aspettative dei genitori.

La *Torah* non proibisce specificatamente la violenza contro i minori. Ma ciò non significa che sia permessa. Infatti, è sempre violenza. In particolare, la violenza sessuale contro i minori è già coperta da altre prescrizioni. Così lo stupro, seppur indirettamente, è vietato da Deuteronomio 22:29 che prescrive che chi abbia violentato una ragazza, dovrà sposarla, sempre che lei sia d'accordo,

²³ E così anche in Italia. A. GROSSMAN, *Pious and Rebellious. Jewish Women in Medieval Europe*, Waltham, Mass., 2004, p. 223.

²⁴ RABBI ELLIOT N. DORFF, *Family Violence*, cit.

²⁵ RABBI MARK DRATCH, *The Physical, Sexual and Emotional Abuse of Children*, in https://www.bjpa.org/content/upload/bjpa/the_/The%20Physical%20Sexual%20Emotional%20Abuse%20Children%20Dratch.pdf (consultato il 04/02/26).

²⁶ RABBI ELLIOT N. DORFF, *Family Violence*, cit., p. 783.



e non potrà divorziare da lei. L'obbligo di sposarla dovrebbe indurre gli uomini a non considerare con leggerezza la dignità delle donne e come marito avrà degli obblighi particolarmente importanti nei confronti della moglie. Sembra oggi fuori luogo una riparazione di questo genere, ci si può chiedere chi al giorno d'oggi vorrebbe sposare il suo violentatore, ma ai tempi della stesura della *Torah* la realtà era differente e certamente avere una possibilità di accedere allo status di donna maritata poteva essere comunque una giusta riparazione. Esodo 22:15-16 proibisce di avere rapporti sessuali con una minorenni, siano essi raggiunti con la forza o con la persuasione. In un certo senso, è come se noi dovessimo specificare che l'omicidio di un bambino debba essere considerato a parte rispetto al generale divieto di omicidio. Di conseguenza, l'abuso sessuale di minori all'interno della famiglia è certamente vietato di per sé, senza la necessità di una norma specifica che lo vieti.

Al di fuori dell'abuso sessuale, che è certamente vietato pur senza una norma specifica, vi possono essere molte forme di abuso dei genitori nei confronti dei figli o del marito nei confronti della moglie che sono più difficili da inquadrare nella dicotomia permesso/vietato. Si tratta di azioni che possiamo definire di violenza fisica o di violenza verbale.

L'uso della violenza fisica sui propri figli, per quanto in teoria permessa quale metodo educativo, non deve essere eccessiva. E anche nelle fonti è discussa. Il Talmud, riferendosi al libro dei Proverbi (Proverbi 22:6) che permetterebbe l'uso di una certa violenza fisica a scopo educativo, ritiene che la punizione corporale a scopo educativo debba essere evitata²⁷. I casi di abuso sui figli sono presenti anche nelle comunità ebraiche. Ma raramente escono allo scoperto e pochi sono i dati che possano quantificare il problema²⁸. E ancora di più sono tenuti in segreto all'interno delle comunità più ortodosse²⁹.

²⁷ TB Kiddushin 30a.

²⁸ Tra le pubblicazioni si segnala P. MENDES, M. PINSKER, S. BAIDWI, *How does media represent institutional child abuse with Jewish Communities? A case study of the Malka Leifer case*, Aust. J. Soc. Issues, 2024, p. 783.

²⁹ S.H. RESNICOFF, *Jewish Law and the Tragedy of Sexual Abuse within the Orthodox Jewish Community*, 13, in *Rutgers Journal of Law and Religion*, 281, 2012.



5. L'abuso verbale

L'abuso verbale, emotivo o psicologico, sia nei confronti della moglie che dei figli non è considerato come una categoria a parte ma è certamente compresa all'interno della proibizione generale di non fare male agli altri (Levitico 25:17). Il marito deve essere particolarmente attento ad abusare verbalmente della moglie, poiché dal momento che piange facilmente, è persino troppo facile vessarla³⁰. Sempre il Talmud ci dice che una donna è data per realizzare un progetto di vita insieme; quindi, il marito non deve opprimerla «perché il Signore vede le sue lacrime»³¹.

Una categoria in cui può essere inquadrato l'abuso verbale è la categoria dell'offesa attraverso le parole, una fattispecie che le fonti riconoscono³². In questo spirito, non si può ricordare a chi si sia pentito delle proprie colpe le sue azioni oppure non si può ricordare ai convertiti del proprio passato prima della conversione³³. Per il Talmud, l'offesa verbale è addirittura più grave degli illeciti economici, dal momento che il denaro illecitamente sottratto può essere restituito mentre le parole dette non possono essere cancellate. All'interno di questo quadro di riferimento, è sicuramente vietato abusare verbalmente della moglie e dei figli, anche se questo tipo di illecito non è contenuto in una categoria autonoma³⁴.

6. La reticenza a denunciare gli abusi

Quanto vengono portati allo scoperto i casi di violenza domestica all'interno delle famiglie? Qui la questione è particolarmente complicata e non dissimile da quanto accade in altri gruppi sociali. La paura di ritorsioni o anche la semplice vergogna di mostrare agli altri una famiglia non "funzionante" può incentivare a tenere per sé i problemi e non denunciare³⁵. A queste esitazioni, si

³⁰ TB Bava Mezia, 59a.

³¹ TB Ketubbot 61a.

³² TB Bava Mezia 58b, con riferimento a Lev 25:14, per oppressione economica, e Lev 25:17 per oppressione verbale.

³³ Su questo punto, B. GARDELLA TEDESCHI, *Conversione e appartenenza*, cit., p. 91.

³⁴ RABBI ELLIOT N. DORFF, *Family Violence*, cit., p. 793.

³⁵ D. ROSENBLUM, *Unafraid To Speak*, 2021, www.jwi.org/articles/unafraid-to-speak (consultato il 04/02/26).



aggiungono alcune specificità legate alla *Halakha*. Così, in molti casi, la moglie o i figli testimoni di quanto successo non parlano per rispetto di una norma secondo cui sarebbe vietato dire la verità se questa è diffamatoria. Un simile argomento riguarda la “vergogna” dal momento che è vietato mettere in imbarazzo qualcuno, specie un proprio congiunto, in pubblico. A chi denunciare? È halakhicamente corretto rivolgersi alle autorità civili? La *Halakha* proibisce, con alcune differenze tra Ashkenaziti e Sefarditi, agli appartenenti alle Comunità ebraiche di rivolgersi alle corti non ebraiche (*Mesirah*)³⁶. Vi è, in questa proibizione, la necessità di prevenire episodi di discriminazione: data la difficile vita degli ebrei nel corso dei secoli, fu considerato piuttosto improbabile che un ebreo avesse un giusto processo. Un altro ostacolo alla denuncia alle autorità civili è contenuta nel principio dell'*Hillul Ha-Shem*, cioè la preoccupazione che la denuncia possa diffamare la reputazione sia del Signore che dell'intero popolo ebraico, e da qui anche la paura di atti di ritorsione e persecuzione³⁷.

A questo proposito, il rabbinato conservativo statunitense ha pubblicato un documento³⁸, in cui invita gli appartenenti alle comunità conservative a farsi avanti e collaborare con le autorità civili per perseguire il colpevole, anche al di fuori delle corti religiose, per far cessare la violenza e mettere al sicuro le vittime. Il Rabbinical Council of America, che riunisce la maggior parte delle comunità ortodosse, ma non Haredi, ha approvato molte risoluzioni in cui si afferma l'obbligo di denunciare alle autorità civili³⁹. Le comunità Haredi preferiscono trovare soluzioni all'interno della propria comunità. All'interno delle comunità, riconosciuta ormai l'esistenza del problema⁴⁰, sono stati creati dei servizi di aiuto e nelle città più importanti sono stati creati dei luoghi protetti in cui ospitare le vittime⁴¹. Però, l'organizzazione JWI (Jewish Women Interna-

³⁶ TB Gittin 88b.

³⁷ RABBI ELLIOT N. DORFF, *Family Violence*, cit., p. 801; B. GARDELLA TEDESCHI, *Le corti e i giudici nel diritto ebraico*, in I. ZUANAZZI, M.C. RUSCAZIO (a cura di), *Le relazioni familiari nel diritto interculturale*, Tricase (LE), 2018, p. 351.

³⁸ RABBI ELLIOT N. DORFF, *Family Violence*, cit.

³⁹ <https://rabbis.org/wp-content/uploads/2023/09/RCA-Abuse-Guidelines-FINAL.pdf> (consultato il 04/02/26).

⁴⁰ Cfr. le ricerche in www.jwi.org/national-center#jewish-dv-research (consultato il 04/02/26).

⁴¹ www.jwi.org/directory (consultato il 04/02/26) in cui sono elencati i diversi servizi a livello locale e in cui si invita a chiamare il numero di emergenza della polizia (911).



tional) ha recentemente pubblicato un report, *National Needs Assessment of Domestic Abuse in the Jewish Community*, in cui mette in evidenza come ancora manchino nelle comunità ebraiche degli Stati Uniti servizi essenziali per portare aiuto alle vittime di violenza⁴². La vittima dell'abuso dovrebbe farsi avanti a denunciare l'abuso, senza tema di diffamare o disonorare il proprio coniuge o genitore. Anche qui, naturalmente, vi può essere una certa reticenza a mettere in pubblico le proprie vicende familiari. Però, la necessità di salvare l'onore della propria famiglia, continuando a subire, non è conforme alle norme ebraiche.

7. Violenza domestica e sistemi normativi: il contributo del diritto ebraico in prospettiva comparata

L'analisi condotta mostra come anche nel diritto ebraico la violenza domestica sia emersa progressivamente come fenomeno problematico, collocato in una zona di tensione tra ideali normativi, assetti familiari storicamente patriarcali e trasformazioni sociali contemporanee. Il principio dello *shalom bayit*, pur essendo posto a fondamento della vita familiare ebraica, non ha sempre impedito il verificarsi di pratiche di sopraffazione e abuso, né ha garantito una tutela effettiva delle vittime nelle diverse epoche storiche.

Lo studio delle fonti bibliche, talmudiche e dei *responsa* mette in luce una stratificazione normativa complessa e non univoca. Se le fonti più antiche riflettono un contesto in cui il potere del marito e del padre era ampio e scarsamente bilanciato, la giurisprudenza rabbinica successiva mostra un'evoluzione significativa, soprattutto nell'ebraismo ashkenazita medievale, verso una più netta condanna dei maltrattamenti e una crescente attenzione alla dignità della moglie e dei figli. Questa evoluzione, tuttavia, non è lineare né omogenea, e lascia emergere resistenze, ambiguità e silenzi che hanno spesso contribuito a rendere invisibile la violenza domestica all'interno delle comunità.

Il confronto con il diritto internazionale ed europeo contemporaneo consente di collocare il diritto ebraico all'interno di una più ampia traiettoria di emersione della violenza domestica come violazione dei diritti fondamentali, superando l'idea della famiglia come spazio sottratto a ogni intervento esterno.

⁴² www.jwi.org/national-center#jewish-dv-research (consultato il 04/02/26).



In questo senso, l'interpretazione evolutiva delle fonti religiose appare cruciale per rendere compatibili i sistemi normativi confessionali con gli standard attuali di tutela delle persone vulnerabili. Le prese di posizione assunte da ampi settori dell'ebraismo contemporaneo, in particolare nelle comunità nordamericane, mostrano come sia possibile rileggere la *Halakhah* in chiave protettiva, valorizzando i principi di dignità umana e di responsabilità collettiva.

Resta centrale il tema della reticenza alla denuncia, alimentata da fattori culturali, religiosi e identitari quali la vergogna, il timore della stigmatizzazione e il richiamo a istituti halakhici come il divieto di *mesirah* o la preoccupazione per *l'Hillul ha-Shem*. Proprio su questo terreno si misura oggi la sfida più rilevante: affermare che la protezione delle vittime e la cessazione della violenza non costituiscono una minaccia all'identità religiosa o comunitaria, ma ne rappresentano, al contrario, una realizzazione coerente.

In conclusione, l'emersione della violenza domestica nel diritto ebraico non è solo il risultato di un mutamento sociale esterno, ma anche il frutto di un dialogo interno alle fonti e alle istituzioni religiose. Un dialogo che, se proseguito, può contribuire a rafforzare la tutela delle donne e dei minori e a rendere le comunità religiose spazi realmente sicuri, in linea con i principi fondamentali del diritto contemporaneo e con le istanze di giustizia sostanziale.